

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 10/2021 DEL 31 MAGGIO 2021

IL DECRETO SOSTEGNI-BIS: NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E AIUTI

È stato approvato, in data 20 maggio 2021, in Consiglio dei Ministri ed è stato pubblicato il 25 maggio 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021 il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Questo ultimo provvedimento contiene diverse misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d'imposta per le locazioni, un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, un'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d'imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

Contributi a fondo perduto

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto Sostegni

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Seconda ipotesi: perdite di fatturato

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l'applicazione di percentuali diversi a seconda che sia stato richiesto o no il contributo previsto dal Decreto Sostegni, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. L'istanza dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Terza ipotesi: reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3).

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L'istanza dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L'istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Credito imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d'imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Proroga delle cartelle fiscali

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2021

Il D.L. n. 90/2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul [sito internet](#) dedicato la possibilità di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	

Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
-------	---

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER LE PARTITE IVA DANNEGGIATE DAL COVID

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Una delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 – DECRETO SOSTEGNI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 14 maggio 2021 la [circolare n. 5/E - pdf](#) che illustra alcuni aspetti relativi all'accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l'accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l'accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l'indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all'interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

MODIFICHE AGLI ISA APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2020

È stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, Suppl. Ord. n. 20, il D.M. 30 aprile 2021](#) con cui sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d'imposta 2020.

Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, nel decreto sono indicate:

- la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
- gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
- le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019 e D.M. 2 febbraio 2021;
- le modifiche delle territorialità.

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell'anno precedente. Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell'anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "[Registro nazionale degli aiuti di Stato](#)" di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari "*all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro*";
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

REGISTRI E LIBRI CONTABILI TENUTI IN MODALITÀ ELETTRONICA: COME SI ASSOLVE L'IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia Entrate, con la risposta all'interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l'imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo "2501".

La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare l'Agenzia ricorda che:

- per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell'articolo 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall'articolo 12-octies del decreto "Crescita"), permette di derogare all'obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza";

- con riferimento all'imposta di bollo, l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall'articolo 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale norma stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine:

- i repertori;

- libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile;

- ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile.

Pertanto in linea generale l'imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice civile.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:

1) siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;

2) siano tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l'imposta di bollo:

- è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
- deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
- deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T".

Nel secondo caso (libri tenuti in modalità informatica) l'imposta di bollo deve essere:

- è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l'anno (intendendosi per "registrazione" ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
- deve essere versata con modello F24 con codice tributo "2501" in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ANCHE L'IVA RIENTRA NEL CALCOLO DELLE SPESE DA PORTARE IN DETRAZIONE PER IL SUPERBONUS

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

In fase di conversione in legge è stato inserito l'articolo 6-bis (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica), che interviene sulla disposizione del Decreto Rilancio relativa al "Superbonus" (articolo 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34) e stabilisce che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell'incentivo, rientra anch'essa nei costi che concorrono al calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

730/2021: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INCOERENZA DA USARE PER I CONTROLLI PREVENTIVI

L'articolo 5, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 949, della Legge di stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l'Agenzia Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.

L'Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:

- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

SMART WORKING: IL RIMBORSO DEL "TRAFFICO DATI" È IMPONIBILE IN CAPO AL DIPENDENTE

Con la [risposta n. 371](#) del 24 maggio 2021 l'Agenzia Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (*smart working*), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione *internet* con dispositivo mobile (chiavetta *internet*) o dell'abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

In particolare l'Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle "Spese per prestazioni di lavoro".

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

In fase di conversione in legge è stato inserito l'articolo 1-ter, che riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Sostegni poiché l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1 (per esempio il tetto di fatturato).

IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 17 maggio 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In considerazione dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle "zone colorate", secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Inoltre, nelle "zone gialle" si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

- dall'entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli;
- dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della "certificazione verde". Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 10/2021 DEL 31 MAGGIO 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS E VARIE

Martedì 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni Bis, in vigore dal giorno seguente.

Un posto di primo piano lo occupano le forme di sostegno al reddito per le famiglie che versano in stato di difficoltà e per i lavoratori disoccupati, senza dimenticare però di incentivare le nuove assunzioni, con un'innovativa, quanto temporanea, forma di esonero.

Reddito di Emergenza e Naspi. Per quanto concerne il reddito di emergenza, istituito con D.L. 34/2020, art. 82, di seguito "Rem", esso viene concesso per ulteriori quattro mensilità. A fronte della domanda e del possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti, sarà erogata la quota corrispondente per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021; i requisiti, dunque, sono i medesimi indicati all'art.12, co 1, D.L.41/2021, fatta eccezione per il parametro di riferimento per il calcolo del reddito familiare, che è riferito al mese di aprile 2021.

Le domande dovranno essere presentate all'INPS entro il 31 luglio 2021.

Ulteriore novità, è la sospensione del decremento mensile del 3% della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). Infatti, l'articolo 38 del Decreto sancisce che "per le prestazioni in pagamento dal 01 giugno 2021, è

sospesa l'ulteriore applicazione dell'art.4, comma 3, del D.lgs. 22/2015 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 01 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4 co. 3 del D. Lgs 22/2015"

Contratto di rioccupazione. In aggiunta agli esoneri contributivi in vigore, in "via eccezionale", l'articolo 41 del Decreto introduce il contratto di rioccupazione, dal 01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Esso viene definito come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l'inserimento nel mondo del mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Condizione necessaria per la stipula del contratto di rioccupazione è la definizione, con l'approvazione del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, che ha lo scopo di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore con quelle richieste dal nuovo impiego.

Tale progetto ha una durata semestrale e, durante il suo svolgimento, trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento semestrale, le parti potranno recedere dal contratto con preavviso decorrente dal predetto termine.

L'assunzione di lavoratori con contratto di rioccupazione, garantirà ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo e domestico, di usufruire dell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione degli importi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di sei mesi.

Il tetto massimo è fissato in 6.000 euro su base annua, quindi 500 euro su base mensile.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti all'assunzione agevolata, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. Qualora il datore di lavoro proceda ad effettuare licenziamenti collettivi o individuali, in questo caso di lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva e inquadrati nello stesso livello e categoria del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione, sia pure per GMO, nei sei mesi successivi all'assunzione ex. art 41 del presente Decreto, l'INPS revocherà il beneficio contributivo e opererà il recupero dei contributi non versati dal momento dell'assunzione. Laddove l'assunzione dia accesso anche ad altre forme di esonero (assunzioni under 36, donne disoccupate, ecc..), il datore di lavoro potrà beneficiare anche di tale ulteriore esonero, a decorrere dalla fine del sesto mese di inserimento.

Al momento si resta in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea per poter applicare in concreto la disciplina del contratto di rioccupazione.

Cassa integrazione. Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) definisce le alternative a disposizione dei datori di lavoro ri entranti nel campo di applicazione della CIGO che si trovino a dover sospendere o ridurre l'attività lavorativa e abbiano, dunque la necessità di accedere agli ammortizzatori sociali dopo la CIGO COVID-19. I datori di lavoro in questione risultano coperti fino al 30 giugno 2021 grazie alle 13 settimane previste dal DL n. 41/2021(c.d. Decreto Sostegni), da collocarsi a decorrere dal 1° aprile. Tali settimane sono andate ad aggiungersi alle 12 concesse dalla Legge n. 178/2020 ed utilizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021.

I datori di lavoro soggetti alla CIGO ora potranno richiedere :

- dal 1° luglio 2021, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 (senza vedersi applicato il contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021) o, in alternativa,
- dal 26 maggio fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un calo di fatturato del 50%, la CIGS in deroga, per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica

Raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits anche per il 2021. Anche per il periodo d'imposta 2021, l'aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano in tale previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all'anno 2021, si segnalano:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto concessa ad uso promiscuo,
- l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato,
- i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile. Per i lavoratori in forza, si rende necessario l'adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto. Per i lavoratori cessati prima del 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della conversione in legge del DL n. 41/2021), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione

libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d'imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questa Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*